

STATUTO DELLA "COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI"

"COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI"	
CAPO I	
PRINCIPI FONDAMENTALI	
Art. 1	
<i>(Istituzione, oggetto e sede)</i>	
1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2019, e della legge regionale n. 19 del 2020, tra i Comuni di Arba, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Vito d'Asio e Vivaro è istituita la "COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI" (in seguito denominata Comunità di montagna). L'ambito territoriale della Comunità di montagna coincide con quello dei Comuni inclusi nella stessa.	
2. La Comunità di montagna è ente locale istituito per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alla Comunità di montagna si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.	
3. Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento della "COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI" .	
4. La Comunità di montagna ha sede legale nel territorio del Comune di Clauzetto. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio della Comunità di montagna.	
5. Sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza la Comunità di montagna può istituire eventuali sedi operative per l'esercizio di servizi di prossimità.	
6. La Comunità di montagna può adottare come segno distintivo uno stemma l'uso del quale sarà stabilito con apposito regolamento.	
Art. 2	
<i>(Finalità)</i>	
1. La Comunità di montagna, nel riconoscere e rispettare il ruolo degli organi istituzionali dei Comuni partecipanti quali titolari della	

rappresentanza democratica dei cittadini, persegue i seguenti obiettivi:	
a) tutela del territorio montano e promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale del territorio di riferimento e delle rispettive comunità locali;	
b) integrazione dei territori dei Comuni partecipanti, nel rispetto delle singole specificità;	
c) miglioramento della qualità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini;	
d) ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, partecipazione, semplificazione, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;	
e) razionalizzazione e contenimento della spesa;	
f) valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, nonché valorizzazione della partecipazione delle popolazioni locali all'attività amministrativa;	
g) garanzia dell'erogazione di servizi alla cittadinanza secondo il principio della solidarietà tra le comunità che la costituiscono.	
Art. 3	
<i>(Funzioni e servizi esercitati dalla Comunità di montagna)</i>	
1. La Comunità di montagna è istituita per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del territorio medesimo.	
2. La Comunità di montagna, in particolare:	
a) elabora e attua i piani e i programmi di sviluppo del territorio, di concerto con la Regione e/o con altro ente territoriale, per la valorizzazione della partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani;	
b) gestisce, gli interventi speciali per la montagna promossi dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;	
c) svolge le funzioni già esercitate dalle soppresse Comunità montane e dalle Unioni territoriali intercomunali ad esse subentrate ai sensi della legge regionale 26/2014;	
d) svolge le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla Regione;	
e) provvede alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali ad essa conferiti dai Comuni compresi nel proprio territorio;	
f) collabora con le altre Comunità per la tutela e lo sviluppo dell'intero territorio montano del Friuli Venezia Giulia perseguendo i principi contenuti nella Legge regionale nr. 21/2019.	

g) esercita le ulteriori attività amministrative a essa conferite dai Comuni.	
3. La Comunità di montagna può esercitare le seguenti funzioni comunali in favore dei Comuni richiedenti:	
a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;	
b) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;	
c) pianificazione di protezione civile;	
d) gestione dei sistemi informativi e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;	
e) statistica;	
f) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;	
g) attività produttive, compreso lo sportello unico;	
h) polizia locale e polizia amministrativa locale;	
i) programmazione e pianificazione territoriale di livello comunale e sovracomunale;	
l) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;	
m) servizi finanziari e contabili e controllo di gestione;	
n) opere pubbliche e procedure espropriative;	
o) pianificazione territoriale ed edilizia privata;	
p) procedure di autorizzazione in materia di energia;	
q) organizzazione di servizi pubblici locali;	
r) edilizia scolastica e servizi scolastici;	
s) gestione servizi tributari;	
t) Centrale unica di committenza;	
u) ulteriori funzioni e servizi di competenza comunale.	
4. Il conferimento dell'esercizio di funzioni e servizi comunali alla Comunità di montagna è approvato, con conformi deliberazioni dall'Assemblea della Comunità di montagna e dai consigli dei Comuni ad essa partecipanti, e richiedenti le funzioni e i servizi a maggioranza dei componenti ed è accompagnato, a pena di inefficacia, dal trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.	
5. Con le deliberazioni di cui al comma 4, i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna definiscono la quota annua delle proprie entrate da versare alla Comunità di montagna per l'esercizio delle funzioni a essa conferite.	
6. Le modalità, le condizioni di esercizio delle funzioni e i criteri per la quantificazione dei rispettivi contributi finanziari sono disciplinati con regolamento.	

7. Oltre che con le modalità di cui al comma 4, la Comunità di montagna può esercitare funzioni e servizi delegati dai Comuni e da altri enti pubblici del territorio, anche ad essa non partecipanti, mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 21/2019, approvate dall'Assemblea della Comunità di montagna e dal consiglio di ciascun Comune o ente interessato.	
Art. 4	
(Regolamenti)	
1. I regolamenti della Comunità di montagna ne disciplinano l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi di propria competenza.	
2. I regolamenti della Comunità di montagna sono approvati dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dal Comitato esecutivo a maggioranza assoluta dei componenti.	
3. Gli schemi di regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sono adottati dal Comitato esecutivo.	
4. L'Assemblea della Comunità di montagna approva gli schemi di regolamento di cui al comma 3 sentiti i consigli dei Comuni partecipanti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi. Decorso il predetto termine l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.	
Art. 5	
(Revoca di funzioni e servizi comunali)	
1. Ciascun Comune non può revocare unilateralmente l'esercizio di una funzione o di un servizio da parte della Comunità di montagna prima che siano trascorsi tre anni dal conferimento. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra la Comunità di montagna e il Comune revocante sono regolati da accordo.	
2. La deliberazione di revoca, recante gli impegni di cui ai successivi commi, è adottata dal consiglio comunale entro il 30 giugno e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di trasmissione alla Comunità di montagna, salvo diverso accordo.	
3. In caso di revoca, il Comune rientra nell'esercizio della funzione o del servizio già conferito alla Comunità di montagna; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti che riguardano il Comune.	

<p>4. In caso di revoca il personale comandato, distaccato o trasferito alla Comunità di montagna da parte del Comune in relazione alla funzione o al servizio revocato torna nella dotazione organica del Comune stesso. La Comunità di montagna può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale previo assenso del Comune interessato. Qualora la procedura di revoca sia attivata da più di un Comune, anche in momenti diversi, la Comunità di montagna ha facoltà di richiedere la ricollocazione presso tali Comuni del personale da essa assunto direttamente per lo svolgimento della funzione o del servizio comunale oggetto della revoca, in proporzione al personale assunto per tale finalità e alle quote di partecipazione degli enti revocanti.</p> <p>Le modalità di applicazione degli istituti del presente comma verranno disciplinate da regolamento.</p>	
<p>5. Salvo che l'accordo di cui al comma 1 disponga diversamente, il Comune:</p>	
<p>a) si impegna nei confronti della Comunità di montagna ad adempiere alle obbligazioni e agli impegni assunti prima della revoca con i relativi oneri;</p>	
<p>b) continua a sostenere pro quota gli oneri connessi alle obbligazioni che devono essere adempiute dalla Comunità di montagna per lo svolgimento della funzione o del servizio che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato ad essa, per tutta la durata dell'affidamento;</p>	
<p>c) si impegna a regolare tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti della Comunità di montagna entro la data di decorrenza degli effetti della revoca.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Forme di partecipazione e controllo dei Comuni)</p>	
<p>1. Con riferimento alle funzioni comunali conferite è istituita, quale forma di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna, la conferenza dei capigruppo dei Comuni partecipanti, convocata dal Presidente dell'Assemblea della Comunità di montagna quale forma di partecipazione preliminare e preventiva alle decisioni politiche e strategiche della Comunità di montagna.</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO II</p>	
<p style="text-align: center;">ORGANI DI GOVERNO</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7</p>	

(Organi di governo)	
1. Sono organi di governo della Comunità di montagna:	
a) l'Assemblea;	
b) il Presidente;	
c) il Comitato esecutivo.	
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, e improntano la loro attività ai principi di trasparenza ed efficienza.	
Art. 8	
(Composizione dell'Assemblea)	
1. L'Assemblea della Comunità di montagna è composta da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti alla stessa, quali membri di diritto; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.	
2. L'Assemblea è convocata e presieduta da un Presidente eletto fra i componenti della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.	
3. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente dell'Assemblea, delegare un amministratore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.	
Art. 9	
(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)	
Ciascun Sindaco, o suo delegato, esprime in Assemblea un voto pari ad una unità.	
Art. 10	
(Competenze dell'Assemblea)	
1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono la Comunità di montagna e ne è l'organo di indirizzo politico-amministrativo.	
2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:	
a) modifiche statutarie;	
b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;	
c) documenti contabili fondamentali e ratifica delle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dal Comitato esecutivo;	
d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;	

e) elezione e sfiducia del Presidente e del Comitato esecutivo;	
f) criteri per le nomine e le designazioni di rappresentanti della Comunità di montagna da parte del Comitato esecutivo;	
g) nomina dell'organo di revisione;	
h) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;	
i) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza della Comunità di montagna;	
j) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare della Comunità di montagna, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo o degli organi burocratici;	
k) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;	
l) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;	
m) convenzioni con altri enti locali;	
n) partecipazione della Comunità di montagna a società di capitali;	
o) disciplina regolamentare degli istituti di partecipazione.	
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità di montagna, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Comitato esecutivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.	
Art. 11	
(Funzionamento dell'Assemblea)	
1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.	
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:	
a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;	
b) le modalità di elezione del Presidente dell'Assemblea;	
c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;	
d) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;	

e) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;	
f) le modalità per la presentazione al Presidente di interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività della Comunità di montagna.	
3. Le riunioni o le adunanze dell'Assemblea si svolgono presso la sede della Comunità di montagna oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.	
Art. 12	
(Presidente della Comunità di montagna)	
1. Il Presidente della Comunità di montagna è il rappresentante legale dell'ente; è eletto a maggioranza assoluta tra i componenti dall'Assemblea.	
2. Il Presidente, in particolare:	
a) nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo;	
b) convoca e presiede il Comitato esecutivo;	
c) nomina l'organo amministrativo di vertice;	
d) nomina i dirigenti e, in mancanza di questi, i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;	
e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;	
f) sovrintende alla gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra la Comunità di montagna e i Comuni;	
g) delega ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività;	
h) impartisce direttive al Direttore generale, ove nominato, per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Comunità di montagna;	
i) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;	
j) ha diritto di iniziativa in ordine agli argomenti da trattare nelle sedute dell'Assemblea;	
k) ha poteri di indirizzo sull'attività dei componenti del Comitato esecutivo;	
l) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.	
3. Il Presidente dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni o approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 16.	
4. Il Presidente decade dalla carica nei casi previsti dalla legge. In caso di cessazione anticipata dalla carica per decadenza o dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova	

elezione, dal Vicepresidente. Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, l'Assemblea provvede alla nomina del suo successore, il cui mandato termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.	
Art.13	
<i>(Vicepresidente della Comunità di montagna)</i>	
1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente della Comunità di montagna tra i componenti del Comitato esecutivo.	
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di decadenza dall'ufficio o dimissioni, per il tempo necessario all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.	
Art. 14	
<i>(Comitato esecutivo)</i>	
1. Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'ente e collabora con il Presidente della Comunità di montagna per il governo della stessa.	
2. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente della Comunità di montagna, che lo presiede, e da quattro componenti, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, con voto limitato a due preferenze. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.	
3. Il Comitato esecutivo adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea e, in particolare:	
a) adotta i programmi da realizzare e li trasmette all'Assemblea per l'approvazione;	
b) predispone gli schemi dei documenti contabili fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
c) adotta le proposte di modifiche statutarie e gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;	
e) stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di competenza del Presidente;	
f) nei casi di urgenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;	
g) dispone i prelievi dal fondo di riserva;	

h) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Comunità di montagna presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea;	
i) riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività;	
j) svolge ogni altra funzione non attribuita all'Assemblea o al Presidente.	
4. Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni o approvazione di una mozione di sfiducia di cui all'art. 16.	
5. In caso di decadenza dalla carica di componente del Comitato esecutivo per perdita dei requisiti di legge, nonché in caso di cessazione anticipata per dimissioni o altra causa, l'Assemblea provvede entro trenta giorni alla sostituzione del componente decaduto, dimissionario o comunque cessato, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Il mandato del componente neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.	
6. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, l'organo decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza; il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.	
Art. 15	
<i>(Dimissioni del Presidente della Comunità di montagna e dei componenti del Comitato esecutivo)</i>	
1. Le dimissioni dalla carica di Presidente della Comunità di montagna e di componente del Comitato esecutivo sono indirizzate per iscritto all'Assemblea della Comunità di montagna e assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione.	
2. Le dimissioni del Presidente sono efficaci e diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro assunzione al protocollo dell'ente; nel computo dei venti giorni non si considera il giorno di assunzione delle dimissioni al protocollo dell'ente.	
3. Le dimissioni dalla carica di componente del Comitato esecutivo sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.	
Art. 16	
<i>(Mozione di sfiducia)</i>	
1. Il Presidente della Comunità di montagna e il Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa	

per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.	
2. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea, arrotondato per eccesso, senza computare a tal fine il Presidente della Comunità di montagna.	
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.	
4. L'Assemblea procede alla elezione dei nuovi organi entro trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 1.	
Art. 17	
<i>(Funzionamento del Comitato esecutivo)</i>	
1. L'attività del Comitato esecutivo si svolge presso la sede della Comunità di montagna oppure presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.	
2. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività. Si riunisce ogni qualvolta si renda necessario.	
3. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del Comitato esecutivo votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.	
4. Il Presidente della Comunità di montagna delega ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività.	
5. Alle sedute del Comitato esecutivo possono partecipare se invitati, senza diritto di voto, esperti tecnici e funzionari.	
CAPO III	
ORGANIZZAZIONE	
Art. 18	
<i>(Principi strutturali e organizzativi)</i>	
1. L'assetto organizzativo della Comunità di montagna è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.	
2. Gli organi di governo della Comunità di montagna individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.	
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:	

a) semplificazione delle procedure, trasparenza e prevenzione della corruzione;	
b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi realizzabili e compatibili con le risorse umane e finanziarie disponibili;	
c) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;	
d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;	
e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.	
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione della Comunità di montagna.	
Art. 19	
<i>(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)</i>	
1. La Comunità di montagna provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria potestà normativa ed autonomia organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.	
2. Il disegno organizzativo della Comunità di montagna si ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, in modo da garantire il confronto con i singoli territori e con le zone più periferiche, anche mediante l'istituzione di una o più sedi operative, contenendo le criticità connesse all'accentramento e alla standardizzazione dei servizi.	
3. Il personale della Comunità di montagna è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.	
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le	

regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio, nonché gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.	
Art. 20	
(Personale)	
1. Il personale della Comunità di montagna è costituito dal personale dipendente assunto, da quello trasferito dalla Regione, e da quello trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni della Comunità di montagna, con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il personale già assunto nelle Unioni Territoriali Intercomunali potrà essere trasferito alla Comunità di montagna nel rispetto degli accordi approvati fra i comuni della Zona Territoriale Omogenea.	
2. La Comunità di montagna può avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni partecipanti previo accordo con i Comuni medesimi.	
3. Al personale delle Comunità di montagna si applicano i contratti collettivi di lavoro del personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.	
ORGANO AMMINISTRATIVO DI VERTICE	
Art. 21	
(Direttore generale)	
1. La gestione della Comunità di montagna può essere affidata al Direttore generale, nominato dal Presidente della Comunità di montagna. In alternativa la Comunità di montagna potrà avvalersi di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni partecipanti alla Comunità di Montagna, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore generale.	
2. Il Direttore generale è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Comunità di montagna. In particolare:	
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari con poteri dirigenziali, coordinandone l'attività;	
b) garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;	

c) fornisce collaborazione e assistenza giuridico amministrativa agli organi della Comunità di montagna;	
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente.	
3. L'incarico di Direttore generale è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, previa selezione in base alla vigente normativa e nel rispetto del regolamento di organizzazione della Comunità di montagna.	
4. Il Presidente della Comunità di montagna può procedere alla revoca dell'incarico al Direttore generale, sentito il Comitato esecutivo, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.	
5. L'incarico del Direttore generale ha una durata di tre anni.	
CAPO IV	
FINANZA E CONTABILITA'	
Art. 22	
<i>(Attività economico finanziaria)</i>	
1. La Comunità di montagna ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.	
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.	
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.	
Art. 23	
<i>(Rapporti finanziari con i Comuni partecipanti)</i>	
1. La Comunità di montagna percepisce dai Comuni che la costituiscono:	
a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento della Comunità di montagna, attribuiti annualmente alla stessa da tutti i Comuni e soggetti a rivalutazione;	
b) trasferimenti specifici volti a finanziare le funzioni conferite dai Comuni;	
c) trasferimenti relativi alle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità di montagna, oggetto di specifiche convenzioni.	
Art. 24	
<i>(Organo di revisione economico-finanziaria)</i>	
1. L'Assemblea della Comunità di montagna, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria,	

affidando l'incarico a un solo revisore o all'organo di revisione di uno dei Comuni partecipanti.	
Art. 25	
(Tesoreria)	
1. Il servizio di tesoreria della Comunità di montagna è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.	
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.	
Art. 26	
(Controllo di gestione)	
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità di montagna applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge.	
2. Le forme e le modalità del controllo di gestione sono disciplinate dal regolamento di contabilità.	
CAPO V	
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	
Art. 27	
(Partecipazione popolare)	
1. La Comunità di montagna assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni appartenenti alla stessa la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, anche mediante l'indizione di referendum consultivo, secondo le modalità stabilite con regolamento.	
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare, ivi comprese le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, sono disciplinate con regolamento.	
Art. 28	
(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)	
1. La Comunità di montagna conforma la propria attività al principio di trasparenza e garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo tutti i dati relativi alla propria attività, nei casi consentiti dalla legge, al fine di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di	

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.	
2. La Comunità di montagna disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già accessibili ai sensi del comma 1.	
3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza della Comunità di montagna, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.	
CAPO VI	
NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 29	
<i>(Modifiche statutarie)</i>	
1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea su proposta adottata all'unanimità dal Comitato esecutivo e trasmessa ai Comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli. L'Assemblea procede comunque all'approvazione qualora, decorso il predetto termine, si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali.	
2. Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.	
Art. 30	
<i>(Gestione documentale)</i>	
1. Gli atti e i documenti gestionali relativi alle funzioni e ai servizi conferiti alla Comunità di montagna sono di competenza degli organi gestionali della stessa, ancorché riferiti ai Comuni. Tali atti e documenti sono protocollati e conservati nell'archivio della Comunità di montagna.	
Art. 31	
<i>(Disposizioni transitorie)</i>	
1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti della Comunità di montagna, alla stessa si applicano i regolamenti del comune più popoloso.	
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria della Comunità di montagna, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune più popoloso.	
Art. 32	
<i>(Rinvio)</i>	

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale prevista per i Comuni.	
---	--